

STATUTO

FERRARA PROSSIMA IMPRESE SOCIALI PER LA COMUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA FILIPPO DE PISIS
43

Numero REA: FE - 212953

Codice fiscale: 01951420387

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

di corrispondere al Revisore un compenso di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico, per ogni anno di durata dell'incarico stesso.

9) MISSANELLI Biagio viene dai comparenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della Società e per l'iscrizione della stessa nei Registri previsti dalla legge.

10) Le spese del presente atto e conseguenti che si indicano approssimativamente in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) sono a carico della Società qui costituita.

Il presente atto viene sottoscritto dai comparenti e da me Notaio alle ore quindici e minuti trentacinque (h. 15,35).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che dichiarano di approvarlo.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia consta di cinque fogli di cui occupa pagine diciotto intere e fin qui della diciannovesima.

F.TO ELEONORA MOTA

F.TO CLAUDIO DUSI

F.TO BIAGIO MISSANELLI

F.TO DOMENICO BEDIN

F.TO RUGGERO VILLANI

F.TO SANDRA VILLA

F.TO MASSIMO DE MAURO PATERNO' CASTELLO NOTAIO

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

ALLEGATO "A" AL N. 9333 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Ferrara (FE) la Società Cooperativa Sociale Consortile a mutualità prevalente denominata "**FERRARA PROSSIMA IMPRESE SOCIALI PER LA COMUNITA' SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**" o, in forma abbreviata "**FERRARA PROSSIMA S.C.S.**".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,

salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

Operando secondo questi Principi la Cooperativa, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.

La Cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo Italiano e della società tutta.

Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili, con le altre cooperative e Consorzi.

La Cooperativa inoltre deve cooperare attivamente con gli altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa, operando secondo questi principi, intende svolgere in modo stabilmente organizzato attività ed iniziative volte a favorire le cooperative consorziate nel raggiungimento dei loro fini.

La Cooperativa aderisce al Movimento Cooperativo Italiano anche tramite l'adesione a Confcooperative.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, pur perseguendo il mantenimento della prevalenza degli scambi mutualistici con i soci.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito ter-

ritoriale provinciale ferrarese, della diocesi Ferrara-Comacchio.

La Cooperativa inoltre è impegnata a coordinare, assistere e supportare i soci nella promozione commerciale dei servizi socio-sanitari ed educativi e delle attività diverse - agricole, industriali, commerciali, di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa al fine di garantire il corretto perseguimento dello scopo sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Concooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa potrà fornire ai propri soci, alle migliori condizioni, tutti quei servizi imprenditoriali, gestionali e finanziari atti alla crescita degli associati.

Essa pertanto potrà stipulare convenzioni, partecipare a gare di appalto, assumere lavori direttamente in gestione, in concessione o in qualsiasi altra forma, da Enti Pubblici e privati, da eseguire direttamente o da assegnare ai soci, ed eventualmente a terzi, che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità.

In particolare la Cooperativa avrà come oggetto le seguenti attività:

1) stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;

2) realizzare servizi di supporto, di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compresi aiuti di tipo economico e di sostegno finanziario, per il miglioramento dell'efficacia operativa delle cooperative consorziate;

3) gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione e del Fondo Sociale Europeo, volte a sti-

	molare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative; 4) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati - direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni ecc., prodotti e servizi; 5) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione; 6) coordinare il rapporto con gli enti pubblici; 7) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale; 8) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni e da enti locali, oltre ai finanziamenti e ai contributi disposti da Ministeri e da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati; 9) predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione e sottoposto per l'approvazione all'Assemblea; 10) svolgere attività di informazione e divulgazione della cultura e delle conoscenze attraverso la gestione di specifiche attività editoriali anche periodiche e di comunicazione attraverso le varie forme di mass-media; 11) realizzare e gestire attività di ricerca, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, atte a stimolare ed incrementare la conoscenza e la coscienza in materia di cooperazione, politiche sociali sanitarie e politiche del lavoro; gestire, direttamente e/o tramite le cooperative o gli altri enti associati, centri di documentazione, di studio, di ricerca, di formazione, finalizzati alla promozione e divulgazione di conoscenza, informazione e cultura in merito alle tematiche del disagio, della emargi-	

nazione, della salute, della promozione del be-

nessere e dell'inclusione sociale;

12) promuovere la collaborazione e lo scambio tra i soci, con finalità di promozione umana, d'inclusione sociale, d'inserimento lavorativo dei cittadini che soffrono condizione di svantaggio; promuovere lo sviluppo di processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali, promuovere infine la cultura ambientale dello sviluppo sostenibile, della difesa delle biodiversità nelle comunità locali;

13) gestire, sia direttamente sia tramite i soci, attività di formazione, addestramento, informazione, connessa a tematiche ambientali realizzate anche con fondi del Fondo Sociale Europeo e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o presso altre strutture finalizzate allo sviluppo della cooperazione d'inserimento lavorativo, alla professionalizzazione di soggetti deboli o debolissimi sul mercato del lavoro a carattere ambientale;

14) collaborare, con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali, per promuovere e gestire iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate alla diffusione di una cultura della mondialità, alla difesa dei diritti fondamentali degli esseri umani ed alla realizzazione d'esperienze di sviluppo che siano eque e sostenibili sotto il profilo sociale ed ecologico e sensibili dal punto di vista del rispetto delle differenze culturali locali e favorire sul territorio nazionale la pari dignità e l'inserimento sociale e lavorativo di persone immigrate;

15) gestire scuole di ogni ordine e grado, quali Infanzia, Primaria, Secondaria;

16) intraprendere attività atte a procurare lavoro, servizi e forniture alle cooperative associate;

17) prestare collaborazione ai soci nella formulazione dei programmi aziendali;

18) predisporre direttive e regolamenti per coordinare ed uniformare l'attività dei consorziati;

19) per il conseguimento dei propri scopi la Cooperativa, anche tramite l'istituzione di un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi lavorative, potrà svolgere tutte le attività, nell'interesse degli enti consorziati, finalizzate al raggiun-

gimento degli scopi sociali, a titolo esemplificativo se ne indicano alcune, quali:

- progettare e/o gestire servizi socio-sanitari ed educativi a favore dei cittadini e delle famiglie di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 381/1991;
- gestione sia diretta, sia congiunta con altre cooperative o consorzi di cooperative, nonché mediante associazioni temporanee d'impresa, dei lavori di cui alla Legge 109/1994 come classificati dal D.P.R. 34/2000 (lavori e opere pubbliche); di attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e/o privato; di attività di forestazione urbana, rurale e montana; di lavori nel campo dell'ecologia, di ingegneria naturalistica e di valorizzazione e tutela dell'ambiente;
- gestione sia diretta, sia congiunta con altre cooperative o consorzi di cooperative, nonché mediante associazioni temporanee d'impresa, dei lavori di cui alla D. Lgs. 163/06 come classificati dal D.P.R. 207/10 (lavori e opere pubbliche); di attività di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e/o privato; di attività di forestazione urbana, rurale e montana; di lavori nel campo dell'ecologia, di ingegneria naturalistica e di valorizzazione e tutela dell'ambiente;
- conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole o florovivaistiche su terreni comunque acquisiti per affitto, acquisto, donazione, ecc. comprese le attività connesse di conservazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti; all'uopo la cooperativa potrà dotarsi di apposite strutture e impianti;
- servizi di informatizzazione comprendenti rilevazione, gestione, elaborazione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, archiviazione sostitutiva e digitalizzazione documentale, indagini conoscitive, censimenti utenze e loro gestione, lettura contatori, bollettazione e recapito, rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed informatizzazione del territorio e della gestione tributi, soluzioni informatiche per la gestione del territorio, produzione, vendita e assistenza di software e hardware con relative consulenze, progettazione e realizzazione di sistemi informatici aziendali, realizzazione e

diffusione di materiale promozionale e informativo, azioni di marketing diretto, elaborazioni grafiche, stampa e spedizione di elaborati grafici;

- servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie prime secondarie (residui);
- altri servizi come le pulizie, servizi cimiteriali e affini, il facchinaggio, la gestione di canili, le manutenzioni meccaniche, elettriche, idrauliche e i piccoli lavori edili;
- assumere la gestione, direttamente o per conto delle imprese consorziate, di impianti sportivi, ricreativi e di ristorazione, turismo sociale e culturale;
- commercializzare prodotti inerenti l'ecologia, l'ambiente ed il territorio;
- fornitura di servizi di telecomunicazioni;
- regolare fra i soci, a mezzo di assegnazioni, le esecuzioni dei lavori, opere, servizi e forniture assunte;
- provvedere, in collaborazione con i soci, a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi, all'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e alla compilazione di computi metrici o preventivi di lavori, afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 10 legge 381/91 e dagli artt. 16 e 17 della legge 109/1994 e successive modificazioni;
- contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle commesse assunte, prestando la dovuta assistenza ai soci;
- curare iniziative di ricerca e sviluppo; curare i sistemi di qualità afferenti alle attività.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le o-

perazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, e finanziaria necessari od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia di costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali norme modificate ed integrative.

Potrà inoltre emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti previsti.

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale.

E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci:

1) le cooperative sociali e loro consorzi, i-

scritte nella sottosezione sociale dell'albo

delle cooperative a mutualità prevalente, in misura non inferiore al 70% dell'intera base sociale;

2) altre cooperative, consorzi, enti, società, associazioni che intendono condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal consorzio e che in relazione a programmi o progetti definiti intendono realizzare con il consorzio stabili convergenze operative.

Non possono essere soci soggetti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, esercitano in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con l'attività svolta dalla Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui al precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi i soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, che intendano valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I rappresentanti dei soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appar-

tenente alla categoria speciale può recedere in

qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

b) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza del periodo di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) denominazione sociale, forma giuridica, sede, oggetto sociale, data della costituzione e indirizzo PEC;

b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

c) il numero dei soci;

d) la quota che intende sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore a Euro 1000,00 (mille/00) né superiore ai limiti di legge;;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del consorzio ed i re-

golamenti interni;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli art. 43 e seguenti del presente statuto.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal presidente, i seguenti documenti:

1) copia dello statuto vigente al momento della domanda;

2) estratto della delibera dell'organo che ha deliberato l'adesione;

3) bilancio dell'ultimo esercizio;

4) ogni altro documento che il consiglio di amministrazione del consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata allo statuto dagli enti associati, dovrà essere data comunicazione alla cooperativa entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato in forma scritta e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio proposta dagli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) ad intrattenere rapporti mutualistici con la cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o liquidazione.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Organo arbitrale con le modalità previste ai successivi art. 43 e seguenti.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha pari effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il pieno adempimento degli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la Cooperativa e comunque, di tutti gli obblighi che la Cooperativa abbia assunto nei confronti di terzi per conto della cooperativa socia che intende recedere.

La Cooperativa può comunque decidere, ove ammesso, di liberare la cooperativa recedente dal

vincolo suddetto.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- g) che non intrattenga rapporti mutualistici con la cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Organo arbitrale ai sensi degli art. 43 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di amministrazione.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure altre forme che danno evidenza dell'avvenuta consegna (PEC).

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie

sono demandate alla decisione del Organo arbitrale, regolato dagli art. 43 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma tre, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) et f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243

del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 25 del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclu-

sione o limitazione del diritto d'opzione in fa-

vore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) Il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere dei componenti al Consiglio di Amministrazione;

d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 50.000,00 euro di capitale sottoscritto;

- 2 voti oltre 50.500,00 euro e fino a 100.000,00 euro di capitale sottoscritto;

- 3 voti oltre 100.500,00 euro e fino a 250.000,00 euro di capitale sottoscritto;

- 4 voti oltre 250.500,00 euro e fino a 500.000,00 euro di capitale sottoscritto;

- 5 voti oltre 550.500,00 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso un anno dalla loro ammissione a semplice richiesta.

La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

SOCIO FINANZIATORE

Art.20 (Socio Finanziatore)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art.2526.

Art. 21 (Conferimento ed azioni del Socio Finanziatore)

Il conferimento dei soci finanziatori deve avere ad oggetto solo denaro, ed è rappresentato da azioni nominative trasferibili.

Ogni azione ha un valore nominale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Art. 22 (Esclusione del diritto di opzione)

Sulle emissione di azioni destinate ai soci finanziatori è escluso il diritto di opzione dei soci cooperatori.

Art.23 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

La delibera deve stabilire l'importo complessivo dell'emissione.

Ai soci finanziatori è attribuito un voto per ogni azione sottoscritta, fermo restando il limite previsto dall'articolo 2526, secondo comma c.c.

Qual'ora per qualunque motivo si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori, e quelli attribuiti ai possessori di strumenti finanziari qualora emessi, verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. I soci finanziatori hanno diritto ad una remunerazione superiore di due punti rispetto a quella stabilita per gli altri soci nella ripartizione degli utili.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul capitale conferito dai soci finanziatori soltanto qualora sia stato intaccato integralmente il capitale sociale relativo alla partecipazione dei soci cooperatori e dei soci sovventori.

I soci finanziatori hanno diritto di indicare uno dei componenti del consiglio di amministrazione.

Art.24 (Diritto di recesso)

I soci finanziatori hanno diritto di recedere trascorsi 3 anni dalla ammissione, a semplice

richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Qualora la Cooperativa non ottemperi a quanto previsto nel progetto imprenditoriale, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, i soci finanziatori potranno recedere in qualunque momento, con un preavviso di 180 giorni.

In caso di recesso o esclusione, i soci finanziatori avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate, indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale e comunque fino alla concorrenza del capitale sociale dei soci cooperatori e sovventori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore minimo pari a quanto indicato al precedente articolo 7.

Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00) confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 27 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla superiore lettera a) punto 2) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 26 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di

recesso.

Art. 27 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59; codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci operatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio, ovvero del valore economico dei servizi prestati dalla cooperativa socia a favore della Cooperativa. I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 29 (Organi)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- g) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- h) approva il regolamento interno, così come previsto dall'articolo 2521 c.c.;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati

alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 31 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 27 del presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita

quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto.

Ai fini del calcolo del quorum costitutivo, sia in prima che in seconda convocazione, si intende presente il socio che partecipa con almeno un delegato.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai delegati presenti in assemblea, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Qualora si tratti di deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione, sul trasferimento della sede sociale in altra provincia, sul cambiamento dell'oggetto sociale, con espressa esclusione di integrazioni, riduzioni e mere modifiche formali, è richiesta anche in seconda convocazione, la maggioranza di almeno tre quarti degli associati.

Art. 33 (Voto ed intervento)

Ogni socio cooperatore partecipa alle assemblee con un numero massimo di delegati pari ai voti ad esso spettanti, come successivamente indicato. Ogni delegato esprime un solo voto.

I delegati avranno diritto di voto a condizione che il socio delegante sia iscritto nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

I soci cooperatori hanno diritto ad un numero di voti in proporzione all'ammontare della quota sottoscritta e versata nella seguente misura:

- 1 voto fino a 10.000 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 10.001 euro e fino a 25.000 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 25.001 euro e fino a 50.000 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 50.001 euro e fino a 100.000 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 100.001 euro di capitale sottoscritto.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più lu-

ghi, contigui o distanti, audio/video collegati

a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 35 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori.

I soci sovventori e finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36 (Competenze e poteri del Consiglio di amministrazione)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione, nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto di chi presiede la riunione.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli

Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 40 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 42 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dall'Associazione di categoria di riferimento.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 45 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 46 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 47 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso del capitale sociale effettivamente

te versato dai soci ed eventualmente rivalutato

a norma del precedente art. 22, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 (Regolamenti)

Il Consiglio di amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

Trattandosi di Cooperativa a mutualità prevalente resta stabilito:

a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 50 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applica-

no, in quanto compatibili, le norme delle so-
cietà per azioni.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.TO ELEONORA MORA
F.TO CLAUDIO DUSI
F.TO BIAGIO MISSANELLI
F.TO DOMENICO BEDIN
F.TO RUGGERO VILLANI
F.TO SANDRA VILLA
F.TO MASSIMO DE MAURO PATERNO' CASTELLO NOTAIO
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$
ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE -
DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA - IN DATA 3
GIUGNO 2015 AL N. 3174 SERIE 1T.
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO IN QUANTO COOPERATIVA
SOCIALE.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORI-
GINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 82/2005, CHE SI TRA-
SMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.